

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

475 / 2021 del 29/12/2021

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LIVIGNO E AREU PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LIVIGNO E AREU PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione n. 820/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un'Azienda Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia (L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e dalla L.R. n. 22/2019 "Seconda legge di semplificazione 2019" e dalla DGR XI/2701/2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)" e dalla DGR 4078/2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.11 della Legge Regionale n.22/2019- costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza"), con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 (ex Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI) operative nella provincia di Sondrio prevedendone la dislocazione presso diverse postazioni maggiormente baricentriche rispetto all'area di competenza;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 26.08.2021, il Comune di Livigno ha approvato la sottoscrizione del contratto tra lo stesso e AREU per la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali di proprietà ubicati presso località Teola, comprensivi di uno spazio da riservare allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) di AREU e del relativo equipaggio e lo ha trasmesso ad AREU (nota prot. AREU 2021/14493 del 16.09.2021) per la sottoscrizione (nota prot. AREU 2021/14507 del 16.09.2021);

VERIFICATO che i locali messi a disposizione dal Comune di Livigno sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Direttore dell'AAT 118 SONDRIO di AREU per ospitare la postazione del MSA1 ovvero altro mezzo di soccorso avanzato individuato da AREU ed il relativo equipaggio;

DATO ATTO che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno definito che:

- le spese per gli interventi di manutenzione di carattere straordinario sono a carico del comodante;
- il comodatario sostiene tutte le spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali, nonché per la manutenzione e gestione ordinaria degli immobili, quelle afferenti agli arredi e al servizio di pulizia dei locali concessi in comodato (con ditta individuata da AREU);
- il comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;
- il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30.04.2022, con esclusione del tacito rinnovo, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorrenti tra le parti a fare data dal 01.09.2021, giorno di messa a disposizione dei locali stessi da parte del Comune; qualora le Parti lo ritenessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che:

- in ragione, altresì, dell'ammontare dei diversi tributi comunali, delle spese di pulizia delle parti comuni dei locali concessi in comodato d'uso dal Comune di Livigno, del servizio di custodia degli stessi, la spesa presunta complessiva a carico di AREU può essere stimata in € 325/mese (IVA inclusa), per un totale complessivo di € 2.600 (IVA inclusa);
- l'emersa impossibilità rappresentata dal Comune di prendere in carico il servizio di pulizia dei locali in parola ha determinato la necessità per AREU di attivare le procedure di individuazione e selezione di ditta esterna cui affidare il relativo incarico, con un aggravio del tempo necessario per definire adeguatamente le voci di spesa e gli oneri economici a carico del bilancio dell'Agenzia connessi alla sottoscrizione del contratto;

RITENUTO pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla stipula del contratto di comodato d'uso dei locali tra il Comune di Livigno e AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di comodato d'uso, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, tra il Comune di Livigno e AREU, per alcuni locali siti in località Teola e del relativo spazio per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il già menzionato contratto di comodato decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 30.04.2022, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti a far data dal 01.09.2021, giorno di messa a disposizione dei locali da parte del Comune e di stabilire la possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire un rinnovo ovvero una proroga dello

stesso da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta mensile complessiva di € 266,39 più IVA pari a € 58,61 per un totale di € 325/mese (IVA inclusa), per un totale di € 2.131,15 più IVA pari a € 468,85 pari a un totale di € 2.600 (IVA inclusa), di cui a carico del bilancio aziendale per l'anno 2021 per € 799,18 più IVA pari a € 175,82 per un totale di € 975 (IVA inclusa) e per l'anno 2022 di € 1.352,46 più IVA pari a € 297,54 pari a un totale di € 1.625,00 (IVA inclusa), da registrare al conto n. 30203270 ("ALTRI SERVIZI NON SANITARI") dei bilanci di competenza;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Sechi Giuseppe Maria

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LIVIGNO

PROVINCIA DI SONDRIO

CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE

AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE

TRA

-IL COMUNE DI LIVIGNO (C.F. 83000850145) rappresentato da Chiara Paggi, nata a Morbegno (SO) il 04.08.1972, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Livigno, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Livigno, giusto decreto sindacale n. 29 del 23.12.2019 di designazione del responsabile del Servizio Affari Generali, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comodante"; =====

E

- AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6 C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominati semplicemente "Comodatario"; =====

PREMESSO

- che, con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 25.08.2021 si è stabilito di:

- a. concedere a titolo di comodato, ai sensi dell'art. 1803 e ss. del C.C., per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa ad AREU l'immobile trilocale di tipo B contraddistinto con il n. 2 sito presso il blocco A in località Teola (allegati 1 e 2) e coi seguenti dati catastali:

foglio 41, particella 587, subalterno 2; =====

b. determinato in mesi 8, a far data dal 01.09.2021 e fino al 30.04.2022

la durata del comodato medesimo, con obbligo di restituzione della

stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine stabilito; =====

c. dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali di dare

esecuzione alla presente deliberazione; =====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, gli immobili di proprietà comunali come nelle premesse descritti. =====

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Sondrio ha visitato i già menzionati immobili, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui gli stessi devono essere destinati.

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'art. 1803 del C.C. la durata del contratto di comodato è fissata in mesi 8 con decorrenza dal 01.09.2021 e contestuale consegna e scadenza il 30.04.2022, con obbligo di restituzione alla scadenza del termine stabilito - o nel caso gli immobili non siano utilizzati per il fine al quale sono stati destinati - nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso, pena il risarcimento del danno. Se però, durante il termine convenuto o prima che il Comodatario abbia cessato di servirsene, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al Comodante, questi ne può esigere la restituzione immediata. =====

ARTICOLO 3

Il comodato viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità proprie di AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per tutta la durata del comodato medesimo quale alloggio per il personale reso disponibile dalle 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT 118) di AREU per la copertura della postazione di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA2) nel territorio del Comune di Livigno ed eventuali accompagnatori esclusivamente in concomitanza con il periodo di servizio del personale stesso. =====

ARTICOLO 4

Il Comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. È fatto espresso divieto al Comodatario di sublocare, in tutto o in parte, gli immobili concessi in comodato e di cedere in qualsiasi forma ad altri il contratto e/o di consentire a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto in oggetto del presente contratto. È fatto divieto al Comodatario di apportare modifiche ai locali e impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del Comodante. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo, anche se autorizzati. Il Comodante può, in ogni caso, pretendere che il Comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale a sue spese. Per quanto non espressamente previsto nel presente comodato, si richiama il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ad uso abitativo di proprietà comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16.05.2018, in particolare l'art. 8. =====

ARTICOLO 5

AREU è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata all'interno degli immobili, liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo degli immobili stessi. =====

Il Comodante non risponde, altresì, in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi. =

AREU è parimenti esonerata da ogni responsabilità per la mancata o scarsa fruizione degli immobili, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. =====

AREU risponde verso il Comune per danni causati per sua colpa o per altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. =====

ARTICOLO 6

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente contratto. =====

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto, sono a carico del Comodatario le spese necessarie per l'utilizzo degli immobili quali le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali, dietro richiesta scritta dell'ufficio comunale competente corredata dei relativi conteggi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 45 del 13.03.2013 come parzialmente modificata dalla deliberazione di giunta comunale n. 53 del 28.03.2013. =====

Sono, altresì, poste a carico del comodatario le spese di pulizia dei locali concessi in comodato. Inoltre, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per manutenzione e gestione ordinaria degli immobili, né a quelle afferenti agli arredi nonché le utenze eventualmente poste in essere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto verrà risolto di diritto, senza preavviso, qualora il como-

datario utilizzi i locali concessi in comodato per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 3. =====

ARTICOLO 8

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione e di bolli, sono interamente a carico del comodante. =====

ARTICOLO 9

In caso di controversie derivanti dall'applicazione o interpretazione del presente contratto di comodato, le parti tenteranno la composizione delle stesse in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Sondrio. =====

ARTICOLO 10

Il presente contratto, per quanto non espressamente pattuito, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile e qualsiasi modifica potrà essere apportata solo in forma scritta. =====

Livigno, 16.09.2021

Per il Comodante _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====

Per il Comodatario _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del presente contratto e specificatamente approvano il contratto nella sua globalità e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ex art. 1341 c.c.

Per il Comodante _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====

Per il Comodatario _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====



